

REGOLAMENTO (CE) N. 604/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2004
relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2636/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1771/93 ⁽³⁾ è stato modificato a più riprese e in maniera sostanziale ⁽⁴⁾. Ai fini di chiarezza e razionalità, occorre procedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei relativi regolamenti attuativi.
- (3) Ai fini del buon funzionamento amministrativo è opportuno raggruppare tali dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri comunicano i dati di cui agli allegati I, II e III alle scadenze indicate negli stessi.

Tali dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Articolo 3

I dati relativi agli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione sono comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2636/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano PRODI

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 323 del 15.12.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato IV.